



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Commissione per i problemi economici e monetari

2011/0276(COD)

21.3.2012

PROGETTO DI PARERE

della commissione per i problemi economici e monetari

destinato alla commissione per lo sviluppo regionale

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (COM(2011)0615 – C7-0335/2011 – 2011/0276(COD))

Relatore per parere: Nikolaos Chountis

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

Sulla base della comunicazione sul prossimo quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 e del programma per una "normativa intelligente", la Commissione presenta un nuovo regolamento e propone la semplificazione delle norme che disciplinano i Fondi. La Commissione constata che la diversità e la frammentazione delle norme che disciplinano i programmi di spesa nell'attuale periodo di programmazione sono percepite come complicate e difficili da applicare e controllare. Essa osserva inoltre che i Fondi perseguono obiettivi strategici complementari la cui efficacia può essere massimizzata con la creazione di sinergie tra i Fondi stessi, sempreché questi ultimi siano soggetti a una serie comune di norme e di disposizioni di base.

La proposta di regolamento della Commissione giunge in un momento particolarmente critico, in cui la crescita di numerosi Stati membri risente fortemente della crisi economica e finanziaria, e in cui le condizioni sociali registrano un rapido peggioramento. Le economie di numerosi Stati membri sono in recessione, il tessuto sociale si disarticola, mentre la disoccupazione e la povertà sono in aumento in tutta l'Unione.

L'impatto su tutte le regioni europee è enorme, per via, da un lato, dell'accentuarsi delle disparità esistenti e, dall'altro, del configurarsi di nuovi squilibri. In questo contesto, il ruolo della politica regionale e della politica di coesione diventa fondamentale.

A causa della crisi finanziaria e della maggiore pressione che viene esercitata sui bilanci degli Stati membri, i finanziamenti nazionali che consentono la messa in atto dei programmi europei e gli investimenti pubblici produttivi sono limitati. I Fondi rappresentano una fonte di finanziamento indispensabile per l'esecuzione dei programmi e possono contribuire in ampia misura alla ripresa economica degli Stati membri colpiti dalla crisi nonché all'attenuazione delle disuguaglianze sociali.

Utilizzare in modo più efficace e in massima misura i finanziamenti, come anche accrescere la flessibilità delle azioni dei Fondi potrebbe contribuire a sostenere quelle attività che spingono l'economia verso un percorso di crescita e che favoriscono politiche volte alla piena occupazione e alla riduzione della disoccupazione.

Il relatore per parere ritiene che la proposta di regolamento della Commissione recante disposizioni comuni sui Fondi che forniscono un sostegno nel quadro della politica di coesione potrebbe, a determinate condizioni, contribuire a un miglioramento della loro efficacia e a un uso ottimale dei finanziamenti.

Egli non concorda tuttavia con la proposta della Commissione di far rientrare la politica di coesione, con i suoi obiettivi e i Fondi, nella strategia macroeconomica Europa 2020, in quanto, a suo avviso, ciò ne stravolgerebbe e ne comprometterebbe il ruolo sostanziale. Il ruolo della politica di coesione è quello di garantire lo sviluppo equilibrato e armonico degli Stati membri, perseguendo l'obiettivo della reale coesione sociale ed economica. Le politiche che sono state attuate fino ad oggi nel quadro della strategia Europa 2020 hanno invece aggravato le ripercussioni della crisi e accentuato le disparità sociali, la disoccupazione e la povertà.

Il relatore per parere respinge inoltre qualsiasi tentativo di collegare la politica di coesione e i relativi Fondi con il Patto di stabilità e crescita, la governance economica e qualsiasi accordo economico e finanziario tra Stati membri. Egli ritiene che la politica di coesione non debba essere legata alla capacità degli Stati membri di porre in atto una politica economica alternativa e anticiclica, e che i finanziamenti destinati alle regioni europee a titolo dei Fondi non devono essere subordinati al rispetto delle condizionalità macroeconomiche imposte dalle politiche economiche dell'Unione. Penalizzare gli Stati membri non porterà a un aumento dell'efficacia della politica di coesione e, inoltre, la sospensione dei pagamenti rappresenterà un duro colpo per gli Stati membri che devono far fronte a difficoltà e che ricevono gli aiuti.

Il relatore per parere accoglie con favore la proposta di aumentare del 10% il tasso di cofinanziamento a favore degli Stati membri che devono affrontare problemi finanziari. Egli ritiene che l'applicazione immediata dell'aumento, accompagnata dall'aggiornamento delle azioni dei Fondi, contribuirà alla realizzazione di progetti intesi a garantire lo sviluppo sostenibile e la piena occupazione.

Egli ritiene infine che l'ammissibilità al finanziamento debba essere stabilita sulla base della crescita effettiva e non solo dell'espansione economica, e per questo propone di affiancare al PIL altri indicatori che consentano di tenere conto di altri fattori economici, sociali e ambientali.

EMENDAMENTI

La commissione per i problemi economici e monetari invita la commissione per lo sviluppo regionale, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) La crisi economica e finanziaria ha colpito duramente gli Stati membri e i loro cittadini e ha gravi ripercussioni su tutte le regioni europee. Le economie di numerosi Stati membri sono in recessione, le condizioni sociali si deteriorano e, parallelamente, la disoccupazione aumenta fino a toccare livelli storici. Come conseguenza, si osservano nuove disuguaglianze a livello dello sviluppo delle regioni, mentre le disparità già esistenti si accentuano. In questo contesto, la politica di coesione assume un ruolo di particolare importanza, dal momento che può

contribuire in misura determinante a tonificare l'economia, a promuovere lo sviluppo sostenibile e a ridurre le disparità sociali. Considerato che, in situazioni di crisi, la pressione esercitata sulle risorse finanziarie nazionali aumenta, i Fondi del QSC costituiscono una fonte di finanziamento indispensabile per far fronte alle conseguenze della crisi. È pertanto necessario migliorare la flessibilità delle azioni della politica di coesione e prendere iniziative al fine di utilizzare in massima misura e in modo ottimale i finanziamenti a titolo dei Fondi del QSC.

Or. el

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 ter) La politica di coesione, i suoi obiettivi e i Fondi del QSC non devono rientrare nella strategia Europa 2020. La politica di coesione è stata istituita con lo scopo di garantire lo sviluppo equilibrato e armonico degli Stati membri, e non come complemento delle politiche macroeconomiche dell'Unione. Inoltre, gli obiettivi della strategia Europa 2020 e le azioni che sono state intraprese in tale quadro si sono rivelati inefficaci per far fronte alla crisi, e ne hanno sostanzialmente accentuato le conseguenze negative, aumentando la disoccupazione e la povertà. La politica di coesione deve sostenere politiche di sviluppo alternative miranti alla convergenza reale e allo sviluppo sostenibile. Le sue azioni devono promuovere la solidarietà, la creazione e il mantenimento di posti di lavoro, la

fornitura di servizi pubblici di qualità, la giustizia ambientale e la riduzione della povertà e dell'esclusione sociale.

Or. el

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19) Stabilire un legame più stretto tra politica di coesione e governance economica dell'Unione garantirà che l'efficacia della spesa nell'ambito dei Fondi del QSC si fondi su politiche economiche sane e che i Fondi del QSC possano, se necessario, essere riorientati per rispondere ai problemi economici che un paese si trova ad affrontare. Questo processo deve essere graduale e il punto di partenza sono le modifiche del contratto di partenariato e dei programmi a sostegno delle raccomandazioni del Consiglio volte ad affrontare gli squilibri macroeconomici e le difficoltà socioeconomiche. Se, nonostante l'accresciuto impiego dei Fondi del QSC, uno Stato membro non dovesse adottare provvedimenti efficaci nel quadro del processo di governance economica, la Commissione dovrebbe avere il diritto di sospendere, in tutto o in parte, i pagamenti e gli impegni. Nel tener conto dell'impatto che i singoli programmi hanno nel far fronte alla situazione socioeconomica dello Stato membro interessato e delle precedenti modifiche del contratto di partenariato, le decisioni relative alle sospensioni dovrebbero essere proporzionate ed effettive. Nel decidere le sospensioni, la Commissione dovrebbe inoltre rispettare il principio della parità di trattamento tra Stati membri, tenendo

soppresso

conto in particolare dell'impatto della sospensione sull'economia dello Stato membro interessato. Le sospensioni dovrebbero essere revocate e i fondi dovrebbero essere nuovamente messi a disposizione dello Stato membro interessato non appena quest'ultimo adotta i provvedimenti necessari.

Or. el

Motivazione

Si respinge qualsiasi tentativo di collegare la politica di coesione, e i relativi obiettivi e Fondi, al Patto di stabilità e crescita, alla governance economica e a qualsiasi accordo economico e finanziario tra Stati membri. Imporre il rispetto delle condizionalità macroeconomiche non è conforme né agli obiettivi annunciati né allo scopo sostanziale della politica di coesione.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(19 bis) La politica di coesione non deve essere collegata né al Patto di stabilità e crescita né al pacchetto sulla governance economica che lo rafforza. Le loro posizioni di partenza sono indiscutibilmente diverse e i loro obiettivi diametralmente opposti. La politica di coesione non è intesa né a imporre condizionalità macroeconomiche e finanziarie rigorose che rendano necessarie misure di austerità, né a penalizzare gli Stati membri. La politica di coesione mira invece ad attenuare e a correggere gli squilibri e le problematiche risultanti dalla messa in atto, nelle regioni europee, dei principi dell'economia di mercato, contribuendo così a ridurre le disparità fra i livelli di crescita degli Stati membri e a promuovere la coesione economica e sociale con l'obiettivo della convergenza reale.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(22 bis) L'aumento del 10% del tasso di cofinanziamento dei Fondi del QSC a favore degli Stati membri che devono affrontare problemi di bilancio e che ricevono un aiuto economico, combinato con la possibilità di modificare e di aggiornare i programmi operativi qualora lo Stato membro o le autorità locali e regionali competenti lo ritengano indispensabile, migliora la flessibilità e il ruolo che i Fondi del QSC possono svolgere nel ridare tono alle economie degli Stati membri colpiti dalla crisi e nel far fronte alle disparità sociali.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 55 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(55 bis) La crisi finanziaria ha dimostrato l'inadeguatezza dell'uso del PIL quale unico criterio di ammissibilità al sostegno dei Fondi del QSC. È necessario valutare più attentamente lo sviluppo reale delle regioni europee come anche la possibilità che uno Stato membro ha di partecipare, con un contributo proprio, alla messa in atto delle azioni, cosicché la ripartizione dei fondi tra gli Stati membri sia più adeguata e più giusta. Per questo motivo si ritiene urgente il ricorso a criteri

aggiuntivi.

Or. el

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 85

Testo della Commissione

(85) Per salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione e fornire i mezzi che consentano un'attuazione efficace dei programmi, si dovrebbero prevedere misure che consentano alla Commissione di sospendere i pagamenti a livello di asse prioritario o di programma operativo.

Emendamento

(85) Per salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione e fornire i mezzi che consentano un'attuazione efficace dei programmi, si dovrebbero prevedere misure che consentano alla Commissione di sospendere i pagamenti a livello di asse prioritario o di programma operativo. ***Le decisioni di sospensione dei pagamenti non devono ricondursi alle politiche economiche degli Stati membri bensì solo alla constatazione di gravi violazioni del sistema di gestione, di controllo e di sorveglianza dei programmi, come anche a irregolarità commesse a livello delle spese in relazione alle quali lo Stato membro non ha adottato misure correttive.***

Or. el

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 90

Testo della Commissione

(90) La Commissione dovrebbe avere il potere di adottare, mediante atti di esecuzione, per quanto riguarda tutti i Fondi del QSC, le decisioni di approvazione dei contratti di partenariato, le decisioni riguardanti l'assegnazione della

Emendamento

(90) La Commissione dovrebbe avere il potere di adottare, mediante atti di esecuzione, per quanto riguarda tutti i Fondi del QSC, le decisioni di approvazione dei contratti di partenariato, le decisioni riguardanti l'assegnazione della

riserva di efficacia ed efficienza, **le decisioni di sospensione dei pagamenti collegate alle politiche economiche degli Stati membri** e, in caso di disimpegno, le decisioni che modificano le decisioni di adozione dei programmi e, per quanto riguarda i Fondi, le decisioni che identificano le regioni e gli Stati membri che soddisfano i criteri relativi all'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", le decisioni che attribuiscono la ripartizione annuale degli stanziamenti d'impegno agli Stati membri, le decisioni che stabiliscono l'importo da trasferire dalla dotazione del FC di ciascuno Stato membro al Meccanismo per collegare l'Europa, le decisioni che stabiliscono l'importo da trasferire dalla dotazione dei Fondi strutturali di ciascuno Stato membro agli aiuti alimentari alle persone indigenti, le decisioni di adozione e di modifica dei programmi operativi, le decisioni in materia di grandi progetti, le decisioni relative ai piani d'azione comuni, le decisioni di sospensione dei pagamenti e le decisioni relative alle rettifiche finanziarie.

riserva di efficacia ed efficienza e, in caso di disimpegno, le decisioni che modificano le decisioni di adozione dei programmi e, per quanto riguarda i Fondi, le decisioni che identificano le regioni e gli Stati membri che soddisfano i criteri relativi all'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", le decisioni che attribuiscono la ripartizione annuale degli stanziamenti d'impegno agli Stati membri, le decisioni che stabiliscono l'importo da trasferire dalla dotazione del FC di ciascuno Stato membro al Meccanismo per collegare l'Europa, le decisioni che stabiliscono l'importo da trasferire dalla dotazione dei Fondi strutturali di ciascuno Stato membro agli aiuti alimentari alle persone indigenti, le decisioni di adozione e di modifica dei programmi operativi, le decisioni in materia di grandi progetti, le decisioni relative ai piani d'azione comuni, le decisioni di sospensione dei pagamenti e le decisioni relative alle rettifiche finanziarie.

Or. el

Motivazione

Imporre il rispetto delle condizionalità macroeconomiche non è conforme né agli obiettivi annunciati né allo scopo sostanziale della politica di coesione. I finanziamenti alle regioni europee non possono essere interrotti a causa del mancato conseguimento, da parte degli Stati membri, di un obiettivo macroeconomico o finanziario.

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Articolo 21

Testo della Commissione

Articolo 21

Condizionalità connessa al coordinamento delle politiche economiche

Emendamento

soppresso

degli Stati membri

1. La Commissione può chiedere ad uno Stato membro di rivedere e di proporre modifiche al suo contratto di partenariato e ai relativi programmi, ove necessario:

a) a sostegno dell'attuazione di una raccomandazione del Consiglio destinata allo Stato membro interessato e adottata a norma dell'articolo 121, paragrafo 2 e/o dell'articolo 148, paragrafo 4, del trattato o a sostegno dell'attuazione di misure destinate allo Stato membro interessato e adottate a norma dell'articolo 136, paragrafo 1, del trattato;

b) a sostegno dell'attuazione di una raccomandazione del Consiglio destinata allo Stato membro interessato e adottata a norma dell'articolo 126, paragrafo 7, del trattato;

**c) a sostegno dell'attuazione di una raccomandazione del Consiglio destinata allo Stato membro interessato e adottata a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. .../2011 [sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici], purché tali modifiche siano ritenute necessarie per contribuire a correggere gli squilibri macroeconomici,
o**

d) per massimizzare l'impatto sulla crescita e sulla competitività dei Fondi disponibili del QSC a norma del paragrafo 4, se uno Stato membro soddisfa una delle seguenti condizioni:

i) ad esso è stato concesso un'assistenza finanziaria dell'Unione conformemente al regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio;

ii) ad esso è stato concesso un sostegno finanziario a medio termine conformemente al regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio;

iii) ad esso è stato concesso un sostegno finanziario sotto forma di prestito del

MES conformemente al trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità.

2. Lo Stato membro presenta una proposta di modifica del contratto di partenariato e dei relativi programmi entro un mese. Se necessario, la Commissione presenta osservazioni entro un mese dalla presentazione delle modifiche, nel qual caso lo Stato membro ripresenta la propria proposta entro un mese.

3. Se la Commissione non presenta osservazioni o se le sue osservazioni sono adeguatamente recepite, la Commissione adotta senza indugio una decisione di approvazione delle modifiche al contratto di partenariato e ai relativi programmi.

4. In deroga al paragrafo 1, se ad uno Stato membro è stato concesso un sostegno finanziario a norma del paragrafo 1, lettera d), e tale sostegno finanziario è connesso ad un programma di riassetto, la Commissione può modificare il contratto di partenariato e i relativi programmi senza una proposta dello Stato membro al fine di massimizzare l'impatto sulla crescita e sulla competitività dei fondi disponibili del QSC. Per garantire l'attuazione efficace del contratto di partenariato e dei relativi programmi, la Commissione è coinvolta nella gestione, come specificato nel programma di riassetto o nel memorandum d'intesa firmato con lo Stato membro interessato.

5. Se lo Stato membro non soddisfa la richiesta della Commissione di cui al paragrafo 1 o non risponde in modo soddisfacente entro un mese alle osservazioni della Commissione di cui al paragrafo 2, la Commissione può, entro tre mesi dalla presentazione delle sue osservazioni adottare, con atti di esecuzione, una decisione di sospensione di parte dei o di tutti i pagamenti relativi

ai programmi interessati.

6. La Commissione, con atti di esecuzione, sospende parzialmente o totalmente i pagamenti o gli impegni relativi ai programmi interessati se:

a) il Consiglio decide che lo Stato membro non rispetta le misure specifiche stabilite dal Consiglio a norma dell'articolo 136, paragrafo 1, del trattato;

b) il Consiglio decide a norma dell'articolo 126, paragrafo 8 o dell'articolo 126, paragrafo 11, del trattato, che lo Stato membro interessato non ha realizzato azioni efficaci per correggere il suo disavanzo eccessivo;

c) il Consiglio conclude, a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. .../2011 [sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici], che per due volte consecutive lo Stato membro non ha presentato un piano d'azione correttivo sufficiente o il Consiglio adotta una decisione di non conformità a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, del medesimo regolamento;

d) la Commissione conclude che lo Stato membro non ha adottato misure per attuare il programma di riassetto di cui al regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio o al regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio e di conseguenza decide di non autorizzare l'erogazione del sostegno finanziario concesso a tale Stato membro, o

e) il consiglio d'amministrazione del meccanismo europeo di stabilità conclude che la condizionalità attribuita ad un sostegno finanziario del MES concesso sotto forma di prestito del MES allo Stato membro interessato non è stata rispettata e di conseguenza decide di non erogare il sostegno alla stabilità concesso a tale Stato membro.

7. Quando la Commissione decide di sospendere parzialmente o totalmente i pagamenti o gli impegni a norma rispettivamente dei paragrafi 5 e 6, essa garantisce che la sospensione sia proporzionata ed efficace tenuto conto della situazione socioeconomica dello Stato membro interessato e che rispetti la parità di trattamento tra Stati membri, in particolare per quanto riguarda l'impatto della sospensione sull'economia dello Stato membro interessato.

8. La Commissione pone fine senza indugio alla sospensione dei pagamenti e degli impegni non appena lo Stato membro propone – come richiesto dalla Commissione – modifiche del contratto di partenariato e dei relativi programmi che sono approvate da quest'ultima e, ove applicabile:

a) il Consiglio ha deciso che lo Stato membro rispetta le misure specifiche stabilite dal Consiglio a norma dell'articolo 136, paragrafo 1, del trattato;

b) viene sospesa la procedura relativa ai disavanzi eccessivi a norma dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1467/97 o il Consiglio ha deciso, a norma dell'articolo 126, paragrafo 12, del trattato, di abrogare la decisione riguardante l'esistenza di un disavanzo eccessivo:

c) il Consiglio ha approvato il piano d'azione correttivo presentato dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento(UE) n. [...] [regolamento sulla procedura per gli squilibri eccessivi] o la procedura relativa agli squilibri eccessivi è sospesa a norma dell'articolo 10, paragrafo 5, del medesimo regolamento o il Consiglio ha chiuso la procedura relativa agli squilibri eccessivi a norma dell'articolo 11 del medesimo regolamento;

d) la Commissione ha concluso che lo Stato membro ha adottato misure per attuare il programma di riassetto di cui al

regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio o al regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio e di conseguenza ha autorizzato l'erogazione del sostegno finanziario concesso a tale Stato membro, o

e) o il consiglio d'amministrazione del meccanismo europeo di stabilità ha concluso che la condizionalità attribuita ad un sostegno finanziario sotto forma di prestito del MES concesso allo Stato membro interessato è rispettata e di conseguenza ha deciso di erogare il sostegno alla stabilità concesso a tale Stato membro.

Contemporaneamente, il Consiglio decide, su proposta della Commissione, la reinscrizione in bilancio degli impegni sospesi in conformità all'articolo 8 del regolamento (UE) n. [...] del Consiglio che istituisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020.

Or. el

Motivazione

Si respinge il collegamento della politica di coesione e dei Fondi con il Patto di stabilità e crescita, la governance economica e qualsiasi accordo economico e finanziario tra Stati membri. I finanziamenti alle regioni europee non possono essere interrotti a causa del mancato conseguimento, da parte degli Stati membri, di un obiettivo macroeconomico. Lo scopo della politica di coesione è di garantire lo sviluppo equilibrato e l'eliminazione delle disuguaglianze. Sospendere i pagamenti a Stati membri con difficoltà non farebbe altro che peggiorare la situazione.

Emendamento 10

**Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. I pagamenti intermedi maggiorati sono messi quanto prima a disposizione dell'autorità di gestione e sono utilizzati con la massima trasparenza per effettuare

i pagamenti ai fini dell'attuazione del programma operativo.

Or. el

Motivazione

Affinché l'aumento del tasso di finanziamento sia immediato ed efficace, la procedura relativa ai pagamenti intermedi maggiorati deve richiedere il minor tempo possibile e le autorità di gestione degli Stati membri che fanno fronte a temporanee difficoltà di bilancio devono ricevere i pagamenti quanto prima.

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Su iniziativa dello Stato membro o della Commissione, di concerto con lo Stato membro interessato e le autorità locali e regionali, i programmi operativi possono essere riesaminati e, se necessario, la parte rimanente del programma può essere riveduta in uno o più dei seguenti casi:

a) a seguito di cambiamenti socioeconomici significativi;

b) al fine di tener conto in misura maggiore o differente di mutamenti di rilievo nelle priorità dell'Unione, nazionali o regionali;

c) a seguito di difficoltà in fase di attuazione.

Or. el

Motivazione

È molto importante fare espressamente riferimento, all'inizio dell'articolo 26 del nuovo regolamento recante disposizioni comuni sui Fondi, alla possibilità e ai casi di revisione dei programmi operativi in conformità dell'articolo 33 del regolamento (CE) n.1083/2006 che sarà abrogato, e successivamente seguire la procedura stabilita.

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Articolo 134 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e) lo Stato membro non abbia intrapreso le azioni indicate nel programma operativo in relazione all'adempimento di una condizionalità ex ante;

soppresso

Or. el

Motivazione

Si ritiene che la Commissione debba avere la possibilità di decidere la sospensione della totalità o di una parte dei pagamenti intermedi solo in presenza di gravi violazioni delle procedure di gestione e di controllo, o di gravi irregolarità a livello delle spese.

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Articolo 134 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

f) da una verifica dei risultati emerga che un asse prioritario non ha conseguito le tappe fondamentali stabilite nel quadro di riferimento dei risultati;

soppresso

Or. el

Motivazione

Si ritiene che la Commissione debba avere la possibilità di decidere la sospensione della totalità o di una parte dei pagamenti intermedi solo in presenza di gravi violazioni delle procedure di gestione e di controllo, o di gravi irregolarità a livello delle spese.

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Articolo 134 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

g) lo Stato membro non risponda o non risponda in modo soddisfacente a norma dell'articolo 20, paragrafo 3.

soppresso

Or. el

Motivazione

Si ritiene che la Commissione debba avere la possibilità di decidere la sospensione della totalità o di una parte dei pagamenti intermedi solo in presenza di gravi violazioni delle procedure di gestione e di controllo, o di gravi irregolarità a livello delle spese.

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Articolo 134 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. La Commissione può decidere, mediante atti di esecuzione, di sospendere la totalità o una parte dei pagamenti intermedi dopo aver dato allo Stato membro la possibilità di presentare osservazioni.

soppresso

Or. el

Motivazione

Si ritiene che la Commissione debba avere la possibilità di decidere la sospensione della totalità o di una parte dei pagamenti intermedi solo in presenza di gravi violazioni delle procedure di gestione e di controllo, o di gravi irregolarità a livello delle spese.

Emendamento 16

Proposta di regolamento Articolo 134 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. La Commissione pone fine alla sospensione della totalità o di una parte dei pagamenti intermedi quando lo Stato membro ha adottato le misure necessarie per consentirne la revoca.

soppresso

Or. el

Motivazione

Si ritiene che la Commissione debba avere la possibilità di decidere la sospensione della totalità o di una parte dei pagamenti intermedi solo in presenza di gravi violazioni delle procedure di gestione e di controllo, o di gravi irregolarità a livello delle spese.